

Capitolo XXXIV

DELL' EUTANASIA E DEL SUICIDIO ASSISTITO

Art. 546. Il malato terminale ha il diritto di avere una morte degna, con l' assistenza terapeutica convenzionale o meno, secondo le norme accettate, per evitare la sofferenza sia psichica che fisica e utilizzando all' uopo ogni supporto osservante il rispetto del diritto inerente alla dignità della persona.

Art. 547. Ogni misura volta ad alleviare le sofferenze fisiche o psichiche di un paziente deve essere applicata a seconda delle condizioni in cui questi si trovi ed esclusivamente come palliativo. In ogni caso, fra metodiche da simili risultati, verranno sempre scelte quelle meno dannose per la salute del malato.

Art. 548. In tali circostanze, il medico è obbligato a rispettare rigorosamente il Principio di autonomia dei propri assistiti, essendone eccezioni:

- a) i minorenni,
- b) gli incapaci di mente con diagnosi psichiatrica effettuata da uno specialista.

Art. 549. Qualora le misure palliative da attuare prevedessero un calo della resistenza fisica o mentale del malato, occorre prima avere dall' interessato il Consenso informato oppure, nel caso, il Consenso informato dei suoi legali rappresentanti, con il parere concorde di n. due medici diversi da quello sotto la cui direzione le prime venissero attuate.

Art. 550. È contraria all' Etica medica e quindi è mancanza grave la deficiente prescrizione di farmaci palliativi dei sintomi fisici o psichici sopportati da malati di grave malattia o di incidente, qualora ci fosse da parte degli stessi o dei loro legali rappresentanti il consenso per la somministrazione proporzionale ed efficace dei medicinali.

Art. 551. Il malato terminale ha il diritto di richiedere di essere sottratto dall' accanimento terapeutico per prolungarne la vita ed il medico è eticamente obbligato ad accettare tale diritto, nel rispetto dei valori della persona umana.

Art. 552. In nessun caso il medico è autorizzato ad abbreviare o a sopprimere la vita di un malato attraverso azioni o omissioni volte direttamente al conseguimento di questo fine. L' eutanasia per omissione è gravissima mancanza all' Etica medica e alla

normativa legale in vigore. Occorre sempre permettere la morte del malato ma in nessun modo provocargliela.

Art. 553. È conforme ai principi dell' Etica medica l' astensione da o la rinuncia all'adozione di misure terapeutiche di ogni specie volte a combattere patologie intercorrenti o nuove manifestazioni di un processo patologico precedentemente diagnosticato, relativamente ad un malato il cui decesso si ritenesse imminente a causa di grave malattia o incidente, qualora venissero giudicate eccessive -tenendo conto delle sofferenze o delle umiliazioni che comporterebbero per il malato circa la nulla o la loro scarsa effettività- e nonostante il malato avesse sottoscritto il Consenso informato con il consenso dei suoi legali rappresentanti. In ogni caso si procederà con il parere concorde di due medici diversi dal medico curante.

Art. 554. È conforme ai principi dell' Etica medica il prelievo dei mezzi artificiali di rianimazione qualora il malato si trovasse in vita vegetativa, giudicati come tali da dettame concorde di due medici diversi dal medico curante.

Art. 555. La distanasia o cura accanita artificiale e non necessaria dell' agonia in malati in vita vegetativa permanente è contraria all' esigenza etica della buona morte. L' unico caso in cui la distanasia è giustificata è di fronte a gravidanza assistita nell' interesse superiore del nascituro.

Art. 556. Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, le misure di igiene e le cure proprie della situazione del malato verranno mantenute fino a quando ne venisse accertata la morte nei termini di Legge.

Art. 557. In qualsiasi dei casi sopra segnalati è possibile eseguire una terapia sperimentale dietro consenso dell' assistito o, in difetto, dei suoi rappresentanti, se dall' accurato esame ne risultasse imminente la morte per causa di grave malattia o incidente, se non ci fossero né il Consenso informato né l' interesse terapeutico di cui all' articolo precedente.

Art. 558. È gravissima mancanza etica la sperimentazione con un essere umano anche se ritenuta imminente la morte per grave malattia o per incidente dello stesso, se non ci fossero né il Consenso informato né l' interesse terapeutico di cui all' articolo precedente.

Art. 559. Il medico, individualmente o quale parte dell' équipe curante, ha il diritto di richiedere la tutela giudiziaria del diritto supremo della vita di fronte al rifiuto, da parte del malato incapace di mente e mancante di volizione accertati da Giunta medica, di accettare una terapia proposta e fattibile dal punto di vista scientifico per salvare la sua vita.

Art. 560. Non è consentito al medico in nessuna circostanza, poiché contrario all' Etica e alla Legge, effettuare procedure configuranti il tipo legale del Suicidio assistito.